



[IUS AD BELLUM, IUS AD PACEM]

La guerra tra forze alleate angloamericane e truppe del regime iracheno ci costringe nuovamente ad interrogarci sulla portata del divieto dell'uso della forza in ambito internazionale, da un lato, e sulla configurabilità di un diritto alla pace, dall'altra¹.

E' noto che durante il XX secolo vi è stata una marcata evoluzione del diritto che disciplina l'uso della forza armata: con il Covenant della Società delle Nazioni (1919) vi era stato un primo tentativo di regolamentare lo ius ad bellum, cioè il diritto di ricorrere alla forza armata, mentre il Patto di Parigi (cd. Patto Briand Kellog, del 1928) aveva addirittura dichiarato "di condannare il ricorso alla guerra per la risoluzione delle divergenze internazionali e di rinunciare a usarne come strumento di politica nazionale nelle loro relazioni reciproche" (art.1).

Quest' evoluzione trova la sua massima espressione nell'elaborazione della Carta delle Nazioni Unite (1945), che ripropone il divieto dell'uso della forza armata nelle relazioni internazionali. Prima della Carta gli Stati godevano infatti di ampia libertà di ricorrere alla forza armata: la guerra era ammessa dall'ordinamento internazionale che ne disciplinava le modalità di esercizio.

La volontà di affermare il divieto di ricorrere alla guerra risulta ben definito già nel Preambolo della Carta, il quale enuncia che l'organizzazione delle Nazioni Unite è volta a "preservare le generazioni future dal flagello della guerra" (*préservar le génération futures du fléau de la guerre*, nel testo francese): la guerra è considerata come un atto incompatibile con gli obiettivi e l'esistenza stessa delle Nazioni Unite.

L'obiettivo della Carta è proprio quello di condurre gli Stati ad una restrizione del diritto di usare la forza tale da permettere, secondo quanto espresso dall'art.1, il "mantenimento della pace e della sicurezza internazionale".

L'importanza di questo principio, il primo ad essere menzionato nell'elenco dei fini dell'Organizzazione, rilancia in maniera lampante la centralità della definizione del divieto di ricorso alla forza e delle eccezioni a tale divieto.

In particolare, il Paragrafo IV dell'articolo 2 recita:

"I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite".

La minaccia o l'uso della forza armata è da considerarsi dunque sempre illegittimo se incompatibile con i fini enunciati all'articolo 1 della Carta, e cioè il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, lo sviluppo tra le nazioni di relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-determinazione dei popoli; il conseguimento della cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e con la promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, ed infine

¹ Cfr., per le considerazioni che seguono: www.studiperlapace.it/conferenze/iusadbellum.html.

la costituzione di un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.

Si è peraltro sottolineato come il divieto dell'uso della forza non sia disposto solamente dalla norma di diritto internazionale pattizio testè riportata, ma sia ormai prescritto da una norma avente natura di diritto internazionale consuetudinario, assurgendo il divieto di aggressione addirittura come *ius cogens*, cioè come norma di natura imperativa, non derogabile neppure dall'operatività delle cause di esclusione del fatto illecito².

Il divieto dell'uso della forza trova la sua (unica) eccezione nell'istituto della legittima difesa, diritto naturale secondo la celebre dottrina hobbesiana, ed espressamente previsto dalla Carta delle Nazioni Unite all'articolo 51, il quale recita che nessuna disposizione della Carta stessa

“pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.”

In questa disposizione, la Carta recepisce la scriminante del diritto internazionale consuetudinario, la quale opera quando vi è attacco armato contro i beni costituenti manifestazione dei segni della sovranità di uno stato (territorio, truppe legittimamente stanziati all'estero, navi o aerei militari)³.

Recentemente il divieto dell'uso della forza in ambito sovranazionale è stato completato anche sotto il profilo sanzionatorio, avendo la Corte di Roma codificato il crimine di aggressione, ora punibile ai sensi dell'articolo 5, 1 (d) dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale del 17 luglio 1998 e ratificato dall'Italia con legge 232/99⁴.

Tracciato, per estrema sintesi, il quadro giuridico che disciplina lo *ius ad bellum* ed i suoi limiti, resta da analizzare il fondamento positivo e l'estensione di uno *ius ad pacem*⁵, sia in ambito internazionale che in ambito italiano.

² Natalino Ronzitti, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Giappichelli, Torino 1998, p.30

³ La reazione in legittima difesa, che ricade dunque nell'articolo 51 e che permette dunque di definire l'uso della forza come legittimo anche in relazione all'articolo 2, IV, della Carta, deve essere esercitata nei limiti posti dai due criteri della necessità e della proporzionalità, al quale si è aggiunto recentemente anche il criterio della immediatezza. La legittima difesa, il cui esercizio deve essere comunicato al Consiglio di Sicurezza, ha comunque un termine finale. Essa deve infatti cessare non appena il Consiglio di Sicurezza abbia intrapreso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, eventualmente ricorrendo anche alla possibilità prevista dal Capo VII della Carta, il quale prevede le possibili azioni rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione (ivi incluso l'uso della forza direttamente disposto dallo stesso Consiglio ai sensi dell'articolo 42 della Carta, situazione finora mai verificatasi, dato che è invalsa la prassi di una autorizzazione successiva all'intervento).

⁴ In tema, anche per le difficoltà di definire il crimine de qua, cfr. mio intervento “Corte Penale Internazionale tra effettività ed idealità”, in questa *Rassegna*, 2/2002, 62ss.

⁵ La questione non è solamente astratta. Ad esempio si consideri che, riconosciuto tale diritto, in determinati casi si potrebbe ad esempio invocare l'esimente di cui all'articolo 51 del Codice Penale, il quale esclude la punibilità dei comportamenti fondati appunto su un diritto.

Vi sono infatti numerose norme nell'ordinamento internazionale che fanno riferimento ad un "**diritto alla pace**".

Ne sono esempio il citato Preambolo della Carta delle Nazioni Unite del 1945 (ratificata dall'Italia nel 1957), l'articolo 20 del Patto sui diritti civili e Politici del 1966, ma anche la risoluzione 33/73 dell'Assemblea generale dell'Onu che all'articolo 1 recita: "Ogni nazione e ogni essere umano, a prescindere da considerazioni di razza, coscienza, lingua o sesso, ha il diritto intrinseco a vivere in pace. Il rispetto di tale diritto, al pari degli altri diritti umani, risponde agli interessi comuni di tutta l'umanità e costituisce una condizione indispensabile per il progresso di tutte le nazioni, grandi e piccole, in tutti i campi." Infine, la stessa Assemblea generale ha adottato nel 1984 la Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace che "proclama solennemente che i popoli del nostro pianeta hanno un sacro diritto alla pace" e "dichiara solennemente che la tutela del diritto dei popoli alla pace e l'impegno alla sua attuazione costituiscono un obbligo fondamentale di ogni stato".

Tali disposizione normative non sono peraltro cogenti nel nostro ordinamento, essendo norme di cd. *soft law*: ciò sposta l'attenzione del giurista sull'ordinamento italiano.

Una fondamentale indicazione nel senso della configurabilità di un diritto positivo alla pace nel nostro ordinamento, e senza voler ricordare che secondo il filosofo del diritto Hans Kelsen la pace è il fine minimo di ogni ordinamento giuridico, o che Sant'Agostino riteneva che il *bellare* fosse *semper illicitum*, può essere offerta dall'articolo 11 della Costituzione italiana, secondo il quale l'Italia "**ripudia la guerra**"⁶.

Pur se non esplicitato letteralmente nel disegno costituzionale, l'imposizione per il Tramite della nostra Costituzione di regole di condotta vincolanti per gli organi statali – la cui osservanza garantisce la legittimità delle scelte e degli atti adottati, altrimenti illegittimi! – è venuta a fondare, secondo autorevoli giuristi, un vero e proprio "diritto della collettività all'instaurazione di rapporti pacifici con altri popoli", cioè un nostro diritto a pretendere che i nostri governanti attuino nei loro comportamenti i principi fondamentali della nostra Costituzione, primo fra tutti quello di astenersi dall'uso della forza nei rapporti internazionali, o meglio del ripudio della guerra^{7 8}.

⁶ In argomento, ampiamente: Lorenza Carlassare, "Costituzione e partecipazione a operazioni militari", in "Nato, Conflitti in Kosovo e Costituzione Italiana", a cura di Natalino Ronzitti, Collana di studi giuridici Luiss, Giuffrè, Milano 2000, p.157 ss (in particolare 179 ss.); idem, L'art. 11 sulla pace e sulla guerra: quali garanzie, in Ann. Univ. Ferrara, Sc. Giur. Nuova Serie, vol. II, 1988, p. 28. Cfr. anche: Diritti umani e guerra, Letizia Gianformaggio, <http://www.studiperlapace.it/conferenze/gianformaggio.html>.


⁷ Cfr. Luisa Bertagnolli, "Pacifismo e dintorni", commento alla sentenza del Tribunale di Trento sul blocco ferroviario per impedire il passaggio di convogli carichi di strumenti bellici al tempo della (prima) guerra del Golfo, 16 gennaio 1992, in "Giurisprudenza di merito", II, 1083ss.

⁸ E' lecito peraltro interrogarsi se l'Italia stia o meno violando le norme internazionali ed interne citate: a giudicare dalle dichiarazioni dei massimi vertici istituzionali, l'Italia si trova in uno stato di non belligeranza, prestando peraltro supporto logistico agli Stati Uniti : "L'Italia(...) non parteciperà direttamente alle operazioni belliche, (...) ma, nel rispetto dei trattati, autorizzerà il sorvolo e l'uso delle basi aeree da parte dei mezzi militari degli alleati impegnati nel conflitto, garantendo il supporto logistico (...)." Dichiarazione del Presidente del Consiglio, Senato della Repubblica, seduta di mercoledì 19 Marzo 2003 (Fonte: resoconto sommario della seduta pubblicata sub www.senato.it).

A questo riguardo è – ancora una volta – interessante la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia Nicaragua vs. United States del 1986, la quale ebbe a statuire che l'assistenza logistica rientra a pieno titolo in quelle attività che, secondo la Risoluzione n.3314 del 1974 sulla definizione di aggressione, sarebbero

La nostra *Grundnorm* recepisce dunque al vertice della gerarchia delle fonti la prima e fondamentale legge di natura stigmatizzata da Hobbes, che permette di instaurare uno stato civile e democratico: *pax est quaerenda*.

riconducibili all'aggressione indiretta, compiuta con l'organizzazione di gruppi armati o il loro semplice sostegno. Se ne potrebbe desumere che l'assistenza logistica costituisce di per sé attività bellica. Se dovesse essere confermata quest'interpretazione, molteplici sarebbero le conseguenze anche nell'ambito italiano: si pensi, ad esempio, alla responsabilità, penalmente sanzionata ex art. 90 della Costituzione, del Presidente della Repubblica quale tutore della legalità costituzionale.



No © copyright - 2003

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it, senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.